

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1985

«Determinazione dei criteri per la valutazione del servizio di cui all'art. 4 della legge 20 maggio 1985, n. 207, recante disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali».

(G.U. 22 ottobre 1985, n. 249)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

vista la legge 20 maggio 1985, n. 207;

visto, in particolare, l'art. 4, primo comma, che demanda al Ministro della sanità la determinazione dei criteri per la valutazione del servizio prestato dal personale indicato dall'articolo stesso, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali;

considerato, altresì, che il personale di cui al primo ed al terzo comma dello stesso art. 4 è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1985, n. 207;

visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Il servizio prestato fino al 31 maggio 1984 dal personale di cui al primo, secondo e terzo comma, dell'art. 4 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (1), è valutato come servizio reso nella posizione funzionale iniziale del profilo professionale cui si riferisce il servizio medesimo, secondo il punteggio previsto dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 (2), e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato del 50%.

Detto punteggio complessivo è attribuito in proporzione alle ore settimanali prestate, considerando il punteggio pieno come riferito ad un impegno orario di 28 ore settimanali per il personale medico e per il restante personale riferito all'orario pieno previsto per il settore.

Il punteggio come sopra determinato si applica ai concorsi previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 della precitata legge.

Il servizio prestato dal personale di cui al quarto comma dell'art. 4 della suddetta legge, successivamente al 31 maggio 1984, è valutato con i criteri previsti dall'art. 22 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 (2), e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi in cui non è valutabile ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto ministeriale.

(1) Sta in questa stessa voce.

(2) Sta in questa stessa voce.